



Decreto Aiuti

Novità fiscali

Il 17.05.2022 è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 114** il **D.L. 50/2022** (c.d. “Decreto Aiuti”).

Si riportano di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali:

<u>Articolo 2</u> Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale	Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta , a favore delle imprese non gasivore per l'acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25% . Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 % e quello per l'acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15% .
<u>Articolo 3</u> Credito d'imposta per gli autotrasportatori	Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario , sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore .
<u>Articolo 4</u> Estensione al primo trimestre 2022 del contributo a favore delle imprese gasivore	Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 % della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 , qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
<u>Articolo 14</u> Superbonus: proroga per le unifamiliari	Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo , nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
<u>Articolo 14</u> Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito	A seguito delle modifiche recentemente previste al D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) , è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un' ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti , senza facoltà di ulteriore cessione. La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

	<p>segue: “<i>alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione</i>”.</p>
<p>Articolo 18 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina</p>	<p>Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:</p> <p>a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;</p> <p>b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;</p> <p>c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.</p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.</p>
<p>Articolo 21 Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0</p>	<p>Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50%.</p>
<p>Articolo 22 Credito d’imposta formazione 4.0</p>	<p>Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50% e del 40% sono rispettivamente umentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.</p>
<p>Articolo 18 Credito d’imposta per il</p>	<p>Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“<i>Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica</i>”) è riconosciuto nella misura</p>



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

potenziamento dell'offerta cinematografica	massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
<u>Articolo 31</u> Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti	Ai lavoratori dipendenti – di cui all' articolo 1, comma 121, L. 234/2021 , ovvero la cui retribuzione imponibile , parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima), – che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32 – e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 , una somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 200 euro . Tale indennità è riconosciuta in via automatica , previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
<u>Articolo 32</u> Indennità <i>una tantum</i> per pensionati	In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, – con decorrenza entro il 30 giugno 2022 – e reddito personale assoggettabile ad Irpef , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro , l'Inps corrisponde d'ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro .
<u>Articolo 32</u> Indennità <i>una tantum</i> per altre categorie di soggetti	L' indennità di 200 euro è riconosciuta anche: – a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL), – a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l' indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, – ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda), – ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

	<p>stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport), – ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda), – ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (indennità erogata a domanda), – ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata, – agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l'indennità di 200 euro è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, precedentemente richiamato.</p>
<p><u>Articolo 33</u> Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi</p>	<p>Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un'indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dall'apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2022.</p>

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Crema, li 20.05.2022

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli